

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1087/88 DELLA COMMISSIONE****del 26 aprile 1988****che modifica i regolamenti (CEE) n. 1372/87, (CEE) n. 1705/87, (CEE) n. 2497/87 e (CEE) n. 3208/87 che indicano gare per la restituzione all'esportazione di cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che i regolamenti (CEE) n. 1372/87 <sup>(4)</sup>, (CEE) n. 1705/87 <sup>(5)</sup>, (CEE) n. 2497/87 <sup>(6)</sup> e (CEE) n. 3208/87 <sup>(7)</sup> della Commissione hanno indetto gare per la restituzione all'esportazione di cereali;

considerando che è opportuno, nella situazione attuale, prorogare le gare in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 1, paragrafo 3 dei regolamenti (CEE) n. 1372/87, (CEE) n. 1705/87, (CEE) n. 2497/87 e (CEE) n. 3208/87 è modificato come segue:

« 3. La gara è indetta fino al 26 maggio 1988. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 130 del 20. 5. 1987, pag. 12.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 159 del 19. 6. 1987, pag. 12.  
<sup>(6)</sup> GU n. L 232 del 19. 8. 1987, pag. 9.  
<sup>(7)</sup> GU n. L 306 del 28. 10. 1987, pag. 15.